



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

63082 - Via Carrafo n. 22 - C.F. 80000270449 - ☎ 0736 81871 - 📠 0736 818760

SINDACO

Prot. n. 7339/2017 Data 6 giugno 2017

OGGETTO: Evento sismico di eccezionale intensità del giorno 24 agosto 2016 e successivi.

Stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 (art. 5, commi 1 e 1-bis della L. 24/02/1992, n. 225 e s.m.i.), esteso con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017

ORDINANZA SINDACALE n. 156/2017 del 6 giugno 2017 per la REVOCA DELL' Ordinanza NR. 104/2017 del 16/05/2017 e per la nuova DICHIARAZIONE di INAGIBILITA' del fabbricato sito in C.da Collecchio nr.24 (fg. 2 p.la 24 sub. 1) - proprietà COLLINA Bruno, COLLINA Patrizia.

IL SINDACO

- **Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, con la quale è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016, esteso ulteriormente con la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017;
- **Viste** le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 388 e n. 389 del 26 agosto 2016 e successive;
- **Visto** il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, convertito con modifiche nella legge 15 dicembre 2016, n. 229
- **Vista** la precedente Ordinanza sindacale nr. 104/2017 del 16/05/2017, con la quale è stato dichiarato "NON AGIBILE" l'immobile ubicato in C.da Collecchio nr.24 di questo Comune, contraddistinto al foglio nr.2 del Catasto Urbano con la particella nr.24, sub.1,2, di proprietà dei sig.ri Collina Bruno e Collina Patrizia;
- **Accertato** che il sopralluogo effettuato ed il cui esito è riportato nella scheda FAST acquisita al protocollo comunale n. 5379 del 20/04/2017, non ha riguardato l'immobile identificato con il subalterno 2 (baracca/rimessa esterna al fabbricato residenziale) ma solamente il subalterno 1 (fabbricato abitativo principale);

-Ritenuto pertanto necessario correggere l'esito dell'Ordinanza sopra citata revocandola ed emettendone altra che tenga conto della correzione necessaria,

- **Visto** l'art.16, del D.P.R. 06/02/1981, n. 66 e s.m.i. recante: "Regolamento di esecuzione della L. 8 dicembre 1970, n. 996, recante norme sul soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità-protezione civile";

- **Visti** gli articoli: 50, commi 4 e 6, e 54 del D.Lgs. 18/09/2000, n. 267 e s.m.i.;

- **Vista** la legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i.,

ORDINA

di revocare -per i motivi esposti in premessa - la propria Ordinanza nr. 104/2017 del 16/05/2017;

ORDINA inoltre DI DICHIARARE

L' inagibilita' dell'immobile sito in Contrada Collecchio nr.24 (fg. 2 p.lla 24 sub. 1) (categoria catastale A/3), di proprietà dei sig.ri Collina Bruno e Collina Patrizia;

DISPONE

Che la presente ordinanza **sia notificata in via amministrativa:**

- **Collina Bruno** nato a Ascoli Piceno il 29/11/1951 e residente in C.da Collecchio nr.24, Castel di Lama, c.f. CLLBRN51S29A462H,
- **Collina Patrizia** nata ad Ascoli Piceno il 23/01/1960, c.f. CLLPRZ60A63A462N;

Che la presente venga inoltre trasmessa:

1) Per quanto di competenza:

→ A S.E. il Prefetto di Ascoli Piceno

(pec: protocollo.prefap@pec.interno.it)

3)Alla Regione Marche c/o il Dipartimento di Protezione Civile - Di.Coma.C. - di Rieti

4)Per la verifica del rispetto dell'Ordinanza:

→ All'Ufficio di Polizia Municipale (SEDE)

→ Al Comando Stazione Carabinieri di Castel di Lama;

(pec: tap29603@pec.carabinieri.it),

CON L'AVVERTIMENTO

- Che eventuali danni a cose o persone, per l'inottemperanza al presente provvedimento, saranno a carico dei proprietari interessati, i quali ne risponderanno in via civile, penale ed amministrativa.

INFORMA

- Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R., nei termini e modalità di cui al D.Lgs. 02/07/2010, n. 104 e s.m.i., oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO
Francesco Ruggieri

